

Relazione illustrativa della proposta di regolamento recante disposizioni in materia di scarichi in pubblica fognatura e fuori pubblica fognatura in attuazione della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”) . Modifiche al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 settembre 2008, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”).

Il presente regolamento completa il riordino delle competenze amministrative regionali in materia ambientale, conseguente alla l.r. 22/2015.

Si ricorda, infatti, che la l.r. 3/2016 ha modificato la l.r. 20/2006 in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 5) e 6), della l.r. 22/2015, con la quale sono state trasferite alla Regione le funzioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e le funzioni di autorità competente concernente l'autorizzazione unica ambientale (AUA).

Ne consegue che, ad eccezione degli scarichi di acque reflue domestiche fuori dalla pubblica fognatura provenienti da insediamenti residenziali di competenza del comune, le autorizzazioni allo scarico, in pubblica fognatura e fuori pubblica fognatura sono rilasciate nell'ambito dell'autorizzazione unica ambientale e le relative procedure sono disciplinate dal regolamento emanato con dpr. 50/2013 e dalle disposizioni attuative regionali dello stesso;

Il lavoro ha offerto l'occasione per una revisione del testo, esclusa la parte normativa relativa agli utilizzi in agricoltura, per adeguarla alla mutata normativa nazionale.

Il regolamento si compone di n. 28 articoli.

Gli articoli da 1 a 4 contengono mere revisioni manutentive del testo .

L'articolo 5 sostituisce l'articolo 5 del regolamento regionale 46/2008 e dispone le modalità di presentazione delle domande e dispone in materia di oneri istruttori per l'autorizzazione

L'articolo 6 dispone la sostituzione dell'articolo 8 del reg. 46/2008 e dispone in materia di rilascio e rinnovo di autorizzazioni allo scarico .

L'articolo 7 dispone revisioni del testo.

L'art. 8 dispone la sostituzione dell'articolo 10 del regolamento regionale 46/2008 e disciplina le autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche di competenza del comune.

L'art. 9 sostituisce l'articolo 11 del reg 46/2008 e riformula la disciplina per il supporto tecnico per il rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue urbane, industriali e meteoriche contaminate

L'art. 10 apporta contiene numerose revisioni testuali all'articolo 12 del reg. 46/2008.

Gli articoli 11 e 12 apportano revisioni testuali

L'articolo 13 rivede profondamente la disciplina in materia di autorizzazione provvisoria agli scarichi di cui all'articolo 15 del reg. 46/2008.

Gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 e 26 apportano revisioni testuali

L'articolo 27 introduce l'articolo 55 quater al regolamento regionale 46/2008 per dettare disposizioni finali prevedendo che, per favorire una più efficace gestione delle attività oggetto del presente regolamento, la Giunta Regionale, con deliberazione, possa predisporre linee guida aventi carattere di supporto tecnico o ricognitivo delle normative applicabili .

Il nuovo articolo fa salvi, fino alla loro revisione da parte della struttura regionale, i protocolli di controllo in essere tra i Dipartimenti ARPAT provinciali e i soggetti gestori del SII e sottoscritti tra le parti

L'articolo 28 stabilisce che gli articoli 6, 7 e 13 del reg. 46/2008 sono abrogati.